

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 147889 del 15/09/2023 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente della Direzione Welfare;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023-2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta n. 111 del 19/04/2023, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi per gli esercizi 2022-2024 del Comune di Terni, sulla base del Bilancio di Previsione del Comune 2023-2025, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 31/05/2022;
- la Delibera di Giunta Comunale nr. 32 del 7.7.2023 avente ad oggetto: Revisione del piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 2023 / 2025 - parte contabile a seguito della nuova struttura organizzativa, con contestuale assegnazione delle risorse umane e finanziarie;
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 01/08/2023 di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193, D.LGS. n. 267/2000;
- la delibera di giunta comunale n.129 del 10.5.2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO);

VISTO:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RICHIAMATI:

- Il nuovo piano sociale regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale del 7/3/2017;
- La DGR n. 405/2010 recante "Linee di indirizzo regionali per l'area dei minori e delle responsabilità genitoriali";
- Il Decreto di riparto del Fondo per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio del 4/8/2021 – anno 2021;

DATO ATTO:

- Che con DGR 985 del 20/10/2021 la Giunta Regionale ha approvato il programma delle

attività da realizzare con le risorse del Fondo per le politiche della Famiglia – anno 2021, contenente il piano operativo ed il relativo cronoprogramma;

- che nell'atto suddetto, la Regione ha precisato che il programma de quo prevede l'attuazione di un intervento che si inserisce nella macro area del "sostegno alla genitorialità" con la costruzione di un "luogo" per le famiglie in attesa di un bambino e fino ai 3 anni di vita del medesimo, per ovviare alla carenza di servizi multidisciplinari di prevenzione e supporto nel territorio da avviare in via sperimentale nelle zone sociali di Perugia e Terni;
- Che con la predetta deliberazione, la Regione ha destinato la somma complessiva di €. 420.667,30 al Fondo per le Politiche della famiglia, assegnando al Comune di Terni, in qualità di comune capofila della Zona Sociale 10, la somma di €. **165.241,87**, accertamento n. 2150/2022 assunto con DD 1389 del 26/5/2022 al CAP 302 P.E., somma interamente incassata;

VERIFICATO:

- che il programma si sviluppa in 2 interventi principali;
 - 1) realizzazione di un progetto denominato "BABY NEWSLETTER", volto a promuovere la salute dei bambini aiutando i genitori nelle varie fasi dello sviluppo del proprio bambino per crescerlo nel migliore dei modi e per affrontare eventuali difficoltà di accudimento e si concretizza nell'invio di lettere contenenti consigli utili;
 - 2) implementazione del consultorio familiare della USL Umbria 2;
- che, nell'ambito dell'intervento sub n. 2, oltre all'acquisto di materiale specifico per le gestanti ed i neonati, prevede anche l'acquisto di una unità di personale con qualifica di assistente sociali per la durata di anni 1;

ACCERTATO:

- Che per l'acquisto di una unità di personale con qualifica assistente sociale intende ricorrere alla somministrazione di lavoro temporaneo;
- Che, in seguito all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, è stato disposto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a favore della Società Manpower s.r.l. dall'1/1/2023 al 30/6/2025, a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà – anno 2020;
- che il servizio viene svolto in modo soddisfacente per l'amministrazione;
- che, per le vie brevi, è stato chiesto il preventivo di spesa per l'acquisto di un assistente sociale, quantificato successivamente dalla società in €. 43.821,44 oltre €. 617,76 di IVA sul solo aggio di agenzia per un totale di €. 44.439,20 e così calcolato:
 - TARIFFA ORARIA ATTUALE x DIVISORE ORARIO x 12 MESI
23,02X156X12 = 43.093,44 EURO;
 - IMPORTO TICKET SETTIMANALE PER N. SETTIMANE
14X52 = 728 EURO;
 - TOTALE €. 43.821,44 + €. 617,76 (IVA) = €. 44.439,20;
- che l'importo lordo di cui al capoverso precedente deve essere incrementato di una percentuale pari al 10% a copertura delle variazioni che potrebbero verificarsi nel corso del contratto in conseguenza di aumenti salariali e/o revisioni contrattuali al momento non quantificabili, per un importo complessivo presunto di €. **48.883,12**;
- che la somma sopra indicata trova copertura finanziaria al CAP 742 CC 1170, in riferimento all'accertamento 2150/2022, in riferimento alla DD – Direzione Attività Finanziarie-Aziende - n. 1482 del 23/5/2023 "Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a

seguito di economie dell'esercizio precedente. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c) D. Lgs. n. 267/2000”;

- che con nota prot. n. 154146 del 26/9/2023 la direzione scrivente chiedeva alla Direzione Attività Finanziarie la variazione all'interno dello stesso macro aggregato al fine di attribuire alla spesa di che trattasi il giusto conto finanziario;
- che con DD. n. 2761 del 26/9/2023, la Direzione attività finanziarie effettuava la variazione richiesta, spostando la somma di €. 48.883,12 dal CAP 742 CC 1170 al CAP 1989 CC 1170 “UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE” c.f.: U.1.03.02.12.000;

CONSTATATO:

- che la proposta formulata è conforme alle specifiche tecniche del servizio descritte nella richiesta d'offerta e soddisfa pertanto l'interesse pubblico perseguito dall'A.C.;
- che la Direzione scrivente formulava alla società Manpower proposta contrattuale con nota prot. n. 87835 del 31/5/2023, accettata formalmente con pec prot. n. 88483 dell'1/6/2023;

RICHIAMATA, altresì la Delibera della Giunta Comunale n. 82 del 30/8/2023 recante “Fondo per le politiche della famiglia – anno 2021 – acquisizione di una unità di personale con qualifica di assistente sociale mediante somministrazione di lavoro temporaneo. Integrazione al piano triennale del fabbisogno di personale 2023 – 2025 e piano delle assunzioni per l'anno 2023 e 2024”, con la quale è stata disposta l'integrazione del piano del fabbisogno del personale per il completamento del progetto di cui in premessa;

RISCONTRATO che è intento di questa direzione attuare quanto disposto dalla Giunta Comunale e, pertanto, procedere all'acquisto di una unità di personale con la qualifica di assistente sociale mediante affidamento diretto alla Società Manpower s.r.l. ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, in attuazione del programma di interventi a sostegno della famiglia di cui al Fondo per le Politiche della Famiglia – anno 2021;

VISTO l'art. 192 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il D.lgs. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 co. 6, in materia di rischi interferenziali;

VISTA la Legge 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26 che disciplina l'utilizzo delle convenzioni Consip;

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;

VISTI gli articoli 2, co. 3 e 17, co. 1 del D.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terni” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 16/04/2014;

DATO ATTO CHE:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;
- l'importo massimo del presente affidamento è inferiore alla soglia comunitaria;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, che prevede l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria la Direzione scrivente ha accertato la disponibilità del predetto servizio all'interno del capitolato tecnico Servizi Sociali, allegato al Bando Servizi del MEPA;

PRESO ATTO che nell'ambito del MEPA è possibile ricorrere alla procedura denominata "trattativa privata" con un unico fornitore;

RILEVATO che il presente affidamento rispetta i principi di cui al D. Lgs. 36/2023;

ACCERTATO altresì che nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58, c.2, del D. Lgs. 36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché la tipologia delle attività previste e le particolari caratteristiche dei beneficiari finali del servizio impongono una gestione unitaria caratterizzata da omogeneità e continuità quanto a metodologie e risorse umane dedicate;

ACQUISITO il DURC della Soc. Manpower s.r.l. che risulta regolare;

PRECISATO che la suddetta ditta, in quanto iscritta al MEPA, in fase di abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva relativa all'inesistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che viene rinnovata ogni 6 mesi;

DATO ATTO che l'affidamento è identificato con i seguenti codici;

- C.I.G.: A00C36E6E1;
- C.U.P.: F45I22000110001;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il preventivo formulato dalla Società Manpower s.r.l. per l'acquisto di una unità lavorativa con la qualifica di assistente sociale a valere sul Fondo politiche per la Famiglia anno 2021 in quanto congruo e conforme al costo del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e soddisfacente, pertanto, l'interesse pubblico perseguito dall'A.C.;
- 3) Di procedere all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di una unità lavorativa con la qualifica di assistente sociale mediante trattativa diretta sul MEPA con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 indicando come spesa complessiva presunta l'importo di €. 48.883,12, calcolato come in premessa;

- 4) Di allegare al presente atto il Patto d'Integrità che dovrà essere sottoscritto dalla ditta affidataria;
- 5) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1989	Descrizione	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		
Miss./Progr.	12.04	PdC finanz.	U.1.03.02.12.000		
Centro di costo	1170				
CIG	A00C36E6E1		CUP	F45I22000110001	
Creditore	SOCIETA' MANPOWER s.r.l. con sede legale in Milano 20122, Via Gioacchino Rossini 6/8 – P.I. 10981420960				
Causale	Affidamento diretto mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di una 1 di personale con la qualifica di assistente sociale				
Modalità finan.	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA – ANNO 2021 – ACC.TO N. 2150/2022 ASSUNTO CON DD N. 1389 DEL 26/5/2022	Finanz. da FPV			
Imp./Pren. n.	v. allegato	Importo	€. 48.883,12	Imp./Pren. n.	v. allegato

- 6) Di dare atto che si procederà a chiedere alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende apposita variazione di esigibilità entro il 31/12/2023 per le somme di competenza anno 2024;
- 7) Di certificare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come disciplinato dall'art.4 comma 4 del Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con D.C.C. n.67 del 11.3.2013, con la sottoscrizione del presente atto la regolarità tecnica del presente provvedimento, nonché che lo stesso produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, trattandosi di atto impegno di spesa, per quanto di propria conoscenza;
- 8) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Al momento non definita	Al momento non definita	Non determinato

- 9) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 10) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Erminia Bonini, PO della Direzione Istruzione Welfare Cultura Eventi valentiniani e altri eventi - Turismo;
- 11) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. n. 267/2000, il presente atto all'ufficio Ragioneria, affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della sua esecutività.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella Accardo

All. 1)

PATTO D'INTEGRITA' PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TERNI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione appaltante, e dei partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcere la corretta esecuzione.

Art. 2 - Obblighi del concorrente/aggiudicatario

Il sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario:

- a) si impegna a denunciare al Prefetto ed all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di concussione, estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei propri confronti o nei confronti della propria compagine sociale, dei dipendenti o loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia, eventualmente, in quella dell'esecuzione. Il Prefetto, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante;
- b) dichiara l'assenza di interferenza tra la propria offerta e quelle eventualmente formulate da altri concorrenti nei confronti dei quali sussistano situazioni di controllo o di collegamento formale e/o sostanziale;
- c) dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara al solo fine di limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- d) si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per i servizi";

e) si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Patto ai propri eventuali subcontraenti, tramite l'inserimento nei relativi contratti di clausole di contenuto analogo, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analogo disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;

f) si impegna ad inserire nei propri contratti e a far inserire in tutti gli altri subcontratti apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di comunicare i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'appalto o della concessione. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata contrattuale.

Si impegna ad inserire in tutti i contratti e subcontratti una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo; in tal caso comunica senza ritardo alla Prefettura ed al Comune di Terni l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono. Si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere, imponendo lo stesso obbligo agli eventuali subcontraenti a qualunque titolo interessati dall'esecuzione del servizio o dell'opera.

Si impegna all'integrale rispetto delle previsioni di cui al presente Patto e dichiara di essere pienamente consapevole del regime sanzionatorio in caso di inadempimento di cui al successivo articolo 4.

Art. 3 - Obblighi del Comune di Terni

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Terni coinvolti nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente Patto, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste. In particolare il Comune di Terni, quale amministrazione aggiudicatrice, assume formale impegno a:

a) Inserire nella documentazione di gara e nel contratto il riferimento al presente Patto, quale documento che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto per accettazione dal concorrente;

b) Predisporre la documentazione di gara ed il contratto nel rispetto dei principi ispiratori del presente Patto e, nello specifico, prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e della trasparenza nel rispetto della vigente legislazione;

c) Assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere;

d) Comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara quali:

- l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi;

- l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara o nel capitolato speciale.

e) Inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivare nei seguenti casi:

- nei confronti del soggetto aggiudicatario, o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

- venga accertato che il soggetto aggiudicatario non abbia segnalato alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria tentativi di concussione nei propri confronti, dei propri organi sociali o dirigenti da parte di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, a carico dei quali sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula del contratto abbiano dato esito interdittivo.

Art. 4 - Sanzioni

Il sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto, comunque accertato dal Comune di Terni in qualità di stazione appaltante, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- b) escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- c) penale da responsabilità per danno arrecato al Comune di Terni, nella misura del 5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- d) penale da responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- e) esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Terni per n.3 anni;
- f) risoluzione, ex art. 1456 c.c., previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel contratto. La risoluzione contrattuale in applicazione del regime sanzionatorio di cui al presente articolo non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Comune di Terni e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario o del subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto.

5. Modalità di applicazione delle penali

Le sanzioni economiche di cui all'art. 4 lettere c) e d) sono determinate e applicate dal Comune di Terni a mezzo determinazione del dirigente competente per materia, su proposta del RUP, ove diverso dal dirigente, nei confronti del soggetto affidatario, nonché, per suo tramite, nei confronti degli eventuali subcontraenti, dandone tempestiva comunicazione alla competente Prefettura. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (affidatario o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione del servizio o dell'opera).

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Comune di Terni ed al dante causa della filiera delle imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Comune di Terni, che potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione.

Art. 6 - Efficacia del Patto e Foro competente

Il presente Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Il Patto viene sottoscritto dal Comune e dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto fra il Comune di Temi ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente. Il presente patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara.

* Documento sottoscritto con firma digitale